

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Seduta del 07/07/2026 N. 46

Oggetto: Patto per lo Sviluppo della Regione Abruzzo - Atto di convenzione del 19.06.2017 intervento di "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA DIGA DI CHIAUCI sull'area territoriale Vasto, San Salvo, Chiauci e Trigno (intervento sul Comune di Chiauci - IS) - importo di € 15.000.000,00, interamente finanziato con la Delibera CIPE N. 26/2016" - Vincolo somme destinate – Secondo semestre anno 2026.

L'anno duemilaventisei (2026) il giorno sette (7) del mese di luglio (7), alle ore 17:30 nella sala riunioni del Consorzio di Bonifica Sud, Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, C.da Sant'Antonio Abate, 1, in Vasto (CH), si è riunito il Comitato Amministrativo del Consorzio di Bonifica Sud convocato nelle modalità e termini previsti nello Statuto consortile, con nota prot. n. 2608 del 03/07/2026.

Presiede il Presidente, Nicolino Torricella, a norma dell'art. 32, comma 2, lett. a), della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, e s.m.i.

Eseguito l'appello risultano presenti (P) e assenti (A):

Cognome e Nome		
TORRICELLA NICOLINO	Presidente	P
CIFFOLILLI ALESSIO	Vicepresidente	P
PISCICELLI ANTINORO	Componente	P

Ai sensi dell'art. 57 lett. h) dello Statuto Consortile vigente partecipa alla riunione il Direttore Generale dell'Ente, Ing. Tommaso Valerio, con funzione anche di segretario verbalizzante della seduta.

Il Presidente della riunione constata che sono presenti 3 Componenti su 3 del Comitato Amministrativo e, ai sensi dell'art. 45 del vigente Statuto Consortile, dichiara valida l'adunanza.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

VISTI

- il vigente Statuto consortile;
- il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante "Nuove norme per la bonifica integrale", e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 862 del codice civile che prevede e disciplina i consorzi di bonifica, quali "persone giuridiche pubbliche che svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge";
- l'art. 828, comma 2, del codice civile ai sensi del quale "i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano";

ATTESO CHE, nel richiamare la Sentenza TAR Abruzzo Sez. Pescara n. 00139/2023 REG.PROV.COLL. N. 00202/2022 REG.RIC.,

- i Consorzi di bonifica, qualificati ai sensi dell'art. 862 c.c. comma 3 come persone giuridiche pubbliche, sono qualificati dalla giurisprudenza a determinati fini come "enti pubblici economici", e pertanto sono degli enti pubblici sui generis poiché svolgono funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale anche in ragione del rilievo costituzionale riconosciuto all'attività di bonifica dall'art. 44 della Costituzione che "prefigura la bonifica delle terre come uno degli

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

strumenti essenziali al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali nella agricoltura”;

- i Consorzi di bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi”. (cfr Corte Cost. 24 luglio 1998 n. 326; Corte Cost. 24 febbraio 1992 n.66);
- nel Protocollo di intesa Stato-Regioni per l’attuazione dell’art. 27 della l. 28 febbraio 2008, n. 31, siglato in data 18 settembre 2008, nella ricognizione dei principi fondamentali della materia, i Consorzi sono stati qualificati come persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati;
- l’attività di bonifica come servizio pubblico si sostanzia nella produzione, senza scopo di lucro, ad essi affidata in concessione o gestione, delle attività finalizzate alla gestione ed allo sviluppo del suolo e delle connesse risorse e quindi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario;
- come noto nella tematica degli organismi di diritto pubblico, la natura “ibrida” di un soggetto giuridico comporta che esso possa essere considerato alla stregua di una pubblica amministrazione, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, anche solo per alcune delle attività che svolge, per cui l’elemento fondante la nozione e la qualificazione dei Consorzi di bonifica va rinvenuto nella funzionalizzazione delle attività che essi svolgono e nell’interesse da soddisfare;

DATO ATTO che pertanto si tratta di enti che esercitano, pacificamente, funzioni pubblicistiche attraverso l’esercizio di “poteri autoritativi” attraverso l’espletamento di attività provvedimentali nei confronti degli utenti proprietari delle aree incluse nel perimetro consortile;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica, rivestendo la predetta qualificazione di Ente Pubblico Economico, non può essere assoggettato alle procedure concorsuali ed è quindi esente dall’applicazione dell’art. 1 della legge fallimentare che testualmente recita “sono soggetti al fallimento, nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori”;

RICHIAMATI

- la Deliberazione CIPE n. 14 del 08/03/2013 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione dell’art. 16 - comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo;
- la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) con la quale sono state definite le nuove procedure per la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 con la quale sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 19/04/2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO – Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo;
- il Patto sottoscritto in data 17 maggio 2016, in L’Aquila, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per l’attuazione degli interventi prioritari e sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25/06/2016 avente ad oggetto: Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per l’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l’attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 25/08/2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 05/11/2016 avente ad oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 recante “Masterplan ABRUZZO – Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del “Patto per l’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Atto di Indirizzo, Direttive e approvazione convenzione attuativa;

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

- la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 25/2016 (G.U. n. 266 del 14.11.2016) recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 20/12/2016 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all’Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi Strategici ed all’Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 402/2016 e all’Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 693/2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di Responsabilità);
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 26/2018 (G.U. n. 171 del 25.7.2018), con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori, stabilendo altresì che “l’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento dei lavori può considerarsi assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici)”;
- l’Atto di convenzione sottoscritto in data 19.06.2017 tra la Regione Abruzzo - Servizio Politiche di rafforzamento della competitività in agricoltura – e il Consorzio di Bonifica Sud per l’affidamento in concessione per l’attuazione degli investimenti del MASTERPLAN per l’Abruzzo (delibera CIPE n.26/2016 fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano per il mezzogiorno. assegnazione risorse)” in relazione all’intervento di “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA DIGA DI CHIAUCI sull’area territoriale Vasto, San Salvo, Chiauci e Trigno (intervento sul Comune di Chiauci - IS) - importo di € 15.000.000,00, interamente finanziato con la Delibera CIPE N. 26/2016”, suddiviso nei seguenti 5 lotti:
 - Studio di messa in sicurezza della opera di valle – definizione assetto idraulico, CUP I47B16000340001 Importo € 3.202.000,00;
 - Sistemazione ammasso roccioso, CUP I67B16000610001, Importo € 4.000.000,00;
 - Completamento strada circumlacuale 2° stralcio, CUP I51B16000500001, Importo € 6.750.000,00;
 - Ripulitura invaso, CUP I26J16001010001,, Importo € 439.000,00;
 - Rimboschimento compensativo, CUP I36J16001110001, Importo € 609.000,00;

VISTI in proposito

- il D.Lgs. n. 88 del 31.05.2011 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”:
 - che in merito alla specifica destinazione del “Fondo per lo sviluppo e la coesione”, all’art. 4, comma 3, recita “Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l’erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario”;
 - all’art. 6, comma 4, dispone che “Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l’addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un’autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo”;
- l’articolo 63, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” testualmente recita *“Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all’articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche.*

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo ...(omissis)...";

CONSIDERATO che gli importi indicati nel citato Atto convenzione presenta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e comunitaria, un'univoca, precisa e concreta destinazione alla realizzazione di obiettivi pubblici di sviluppo di cui alle citate Deliberazioni CIPE e che, pertanto, è vincolato al soddisfacimento di tale pubblica destinazione;

RITENUTO dunque, per effetto delle disposizioni normative innanzi richiamate, di poter dichiarare l'impignorabilità delle risorse destinate all'attuazione dell'intervento denominato "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA DIGA DI CHIAUCI" suddiviso nei seguenti 5 lotti come iscritti al Bilancio di Previsione 2026:

- Studio di messa in sicurezza della opera di valle – definizione assetto idraulico, CUP I47B16000340001 capitolo di entrata 38/13 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/13;
- Sistemazione ammasso roccioso, CUP I67B16000610001, capitolo di entrata 38/12 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/12;
- Completamento strada circumlacuale 2° stralcio, CUP I51B16000500001, capitolo di entrata 38/21 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/21;
- Ripulitura invaso, CUP I26J16001010001, capitolo di entrata 38/14 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/14;
- Rimboschimento compensativo, CUP I36J16001110001, capitolo di entrata 38/19 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/19;

TENUTO CONTO che il Consorzio di Bonifica Sud ha indicato il sottoconto di tesoreria dedicato all'intervento di che trattasi, accesso presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 505, C/C n. 100000300020;

VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 18/02/2025, nel quale è stata stanziata la somma complessiva di cassa pari ad € 3.884.276,55 destinata agli interventi in parola;

RITENUTO di dover determinare, in via preventiva per il secondo semestre 2026, in € 1.942.138,28 la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata in quanto destinate alla realizzazione dell'intervento denominato "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA DIGA DI CHIAUCI" suddiviso nei seguenti 5 lotti come indicati ai precedenti capoversi;

RITENUTO doveroso, per tutte le ragioni sopra citate, ed in ottemperanza alla normativa in materia, sopra richiamata, apporre specifico vincolo di destinazione sul predetto importo in quanto destinato alla realizzazione dell'intervento in parola relativo al secondo semestre dell'anno 2026;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)";

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con Deliberazione Commissariale n. 196 del 26/11/2020;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, amministrativa da parte del Direttore Generale dell'Ente, Ing. Tommaso Valerio;

Con voti espressi in forma palese ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile: favorevoli n. 2;

CONSTATATO CHE la votazione ha riportato esito favorevole con la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Consortile;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riassunte;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in via preventiva per il secondo semestre 2026, in € 1.942.138,28 la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata in quanto destinate alla realizzazione dell'intervento denominato

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

“COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA DIGA DI CHIAUCI” suddiviso nei seguenti 5 lotti come iscritti al Bilancio di Previsione 2026:

- Studio di messa in sicurezza della opera di valle – definizione assetto idraulico, CUP I47B16000340001, capitolo di entrata 38/13 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/13;
 - Sistemazione ammasso roccioso, CUP I67B16000610001, capitolo di entrata 38/12 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/12;
 - Completamento strada circumlacuale 2° stralcio, CUP I51B16000500001, capitolo di entrata 38/21 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/21;
 - Ripulitura invaso, CUP I26J16001010001, capitolo di entrata 38/14 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/14;
 - Rimboschimento compensativo, CUP I36J16001110001, capitolo di entrata 38/19 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/19;
3. di apporre sul predetto importo di € 1.942.138,28 il vincolo di destinazione che ne determina impignorabilità e la non assoggettabilità all'esecuzione forzata in quanto destinato alla realizzazione dell'intervento denominato “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA DIGA DI CHIAUCI” di cui al precedente punto 2.;
4. di apporre conseguentemente il vincolo di impignorabilità sul sottoconto di tesoreria dedicato all'intervento di che trattasi, accesso presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 505, C/C n. 100000300020, in quanto su di esse giacciono le risorse finanziarie relative ai fondi di cui alla Delibera Cipe 26/2016, ai sensi dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 6, comma 4 del D.lgs. n. 88/2011 e ai sensi dell'articolo 63, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i;
5. di provvedere alla notificazione della presente deliberazione all'Istituto di Tesoreria di questo Consorzio di Bonifica Sud ai fini dell'opponibilità ai terzi creditori;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale per i conseguenziali adempimenti di competenza.



DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

Letto, Confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Nicolino Torricella)



IL SEGRETARIO

(Ing. Tommaso Valerio)



Attestazione parere ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Consortile

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Tommaso Valerio)



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Tommaso Valerio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno
9/07/2026 ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Consortile, approvato con Delibera
Commissariale n. 196 del 26/11/2020.

Vasto, li 9/07/2026



IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

